

l'officina dei numeri

circolare informativa n. 2/2022 del 13 gennaio 2022

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE AGLI OVER 50

PREMESSA

L'art. 1 del DL 7.1.2022 n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 7.1.2022 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, introduce l'**obbligo vaccinale** nei confronti di tutti i soggetti residenti (cittadini italiani e comunitari residente e cittadini stranieri extra-comunitari, iscritti o meno al SSN, che **abbiano compiuto il 50° anno di età o che lo compiano entro il 15.6.2022.**

NON SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO

L'obbligo **non sussiste** in caso di **accertato pericolo per la salute**, in relazione a **specifiche condizioni cliniche documentate**, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; **in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione** fino alla prima data utile prevista dalle circolari del Ministero della salute. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, **il datore di lavoro adibisce** i soggetti obbligati a **mansioni anche diverse**, senza decurtazione della retribuzione, **in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.**

ACCESSO AL LAVORO DAL 15.2.2022

A decorrere dal 15.2.2022 i **lavoratori del settore pubblico**, compreso quello giudiziario, e **privato** (di cui agli artt. 9 quinquies, 9 sexies e 9 septies del DL 52/2021) **ai quali si applica l'obbligo vaccinale** per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, **dovranno possedere e saranno tenuti a esibire** la certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.

I datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro; la verifica dovrà essere effettuata con le consuete modalità, ossia con l'utilizzo della apposita applicazione VerificaC19 o con altre applicazioni informatiche conformi al codice open source rilasciato per lo sviluppo delle stesse.

LAVORATORI SPROVVISTI DI CERTIFICAZIONE E ACCESSO AL LAVORO

I lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale nel caso in cui comunichino di **non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro,**

sono considerati **assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Per le **imprese con meno di 15 dipendenti** si applica la disposizione prevista per la generalità dei lavoratori non soggetti all'obbligo vaccinale, privi della certificazione verde "base" (disposizione che è stata a sua volta modificata dall'art. 3 del DL 1/2022 cit.), che prevede, **dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata**, la possibilità per il datore di lavoro di **sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino alla data del 31 marzo 2022**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

DIVIETO DI ACCESSO, CONTROLLI E SANZIONI

È vietato l'accesso dei lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo; la violazione del divieto comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500**, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

La **mancata effettuazione dei controlli** da parte del datore di lavoro o dei soggetti da esso preposti, è punita con la **sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000.**

In caso di recidiva nella violazione, la misura della sanzione è raddoppiata.

La sanzione viene comminata dal Prefetto su segnalazione dei soggetti preposti al controllo.

MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO E SANZIONI

In caso di **inosservanza dell'obbligo vaccinale** si applica la **sanzione amministrativa di € 100** in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

La sanzione **si applica** anche in caso di **inosservanza degli obblighi vaccinali già imposti da precedenti disposizioni di legge** per specifiche categorie di lavoratori (ad es. per gli operatori sanitari)

L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal SSN vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, provvede mediante la notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI VERDI

L'art. 2 del DL 1/2022 estende l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori

L'art. 3 del DL 1/2022 estende **dal 20.1.2022** l'obbligo di **certificazione verde** cosiddetta "ordinaria" o "base" a coloro che accedono a **servizi alla persona (centri estetici, parrucchiere o barbiere)**, oltre che per i colloqui visivi in presenza con i detenuti, e **dal 1.2.2022** lo prevede per accedere a **pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali**, fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. **Negozi alimentari e supermercati sono esclusi dall'obbligo in quanto servizi essenziali.** Un DPCM - che dovrà essere adottato entro 15 giorni - preciserà il raggio d'azione della

misura e l'eventuale diversa data di decorrenza dell'obbligo di certificazione verde.

Viene altresì previsto l'obbligo di **certificazione verde** cosiddetta "ordinaria" o "base" per **difensori, consulenti, periti e agli altri ausiliari del magistrato** estranei alle amministrazioni della giustizia. **La disposizione non si applica ai testimoni e alle parti del processo.** L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

L'art. 4 del DL 1/2022 introduce modifiche alla **gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi** all'infezione da SARS-CoV-2 **nel sistema educativo, scolastico e formativo**, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico della normativa vigente in materia, prevede per gli alunni si applicano le seguenti misure:

- a) nei **servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia** statali e paritarie, in presenza di **un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe**, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni**;
- b) nelle **scuole primarie**:
 1. in presenza di **un caso di positività nella classe**, si applica alla medesima classe la **sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare** da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;
 2. in presenza di **almeno due casi di positività nella classe**, si applica alla medesima classe la **didattica a distanza per la durata di dieci giorni**;
- c) nelle **scuole secondarie di primo grado** e in quelle di **secondo grado** e nel **sistema di istruzione e formazione professionale**:
 1. con **un caso di positività nella classe** si applica alla medesima classe l'**autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e didattica in presenza**;
 2. con **due casi di positività nella classe**, per **coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo**, si applica l'**autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza**. Per gli altri soggetti, **non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati**, si applica la **didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni**;
 3. con **almeno tre casi di positività nella classe**, si applica alla medesima classe la **didattica a distanza per la durata di dieci giorni**.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°